

5. C. 791

**BULLETTINO  
DELLE SENTENZE.**



**ASINELLA** ( *Provincia di secondo Abruzzo Ulteriore* ) colla Cappella del Santissimo di Pescocostanzo.

Sentenza de' 30 Giugno 1810. Bollettino del 1810 n. 6 pag. 1371.

**ASSERGIO** ( *Provincia di secondo Abruzzo Ulteriore* ) colla duchessa Cafarelli.

Sentenza de' 10 Giugno 1809. Bollettino del 1809 n. 6 pag. 159.

**ATELLA** ( *Provincia di Basilicata* ) col principe di Torella.

Sentenza de' 2 Gennajo 1810. Bollettino del 1810 n. 1 pag. 60.

de' 2 Luglio 1810. Bollettino del 1810 n. 7 pag. 3.

de' 2 Luglio 1810. Detto Bollettino pag. 65.

( 159 )

s'intenda sciolta. Si restituiscano al barone tomolate tremila e dugento, come dallo strumento negli atti esibito, e gli acquisti che posteriormente dimostrerà aver fatti, ed aggregati alla difesa medesima.

8. Per Serra di Lendine il barone non sia molestato.

9. Per la bonatendenza si commetta un calcolo al cav. Razionale Cenni.

*Num. 10.*

*A dì 10. Giugno 1809.*

Fra'l Comune di Assergio nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore, patrocinato dal signor Santo Ippoliti;

E l'ex-baronessa signora Costanza Cafarelli Romana, 'patrocinata dal signor Amato Gaudiosi;

Sul rapporto del Sign. Giudice Martucci;

In-

Intese le parti, e'l Regio Procuratore generale.

Il Comune di Assergio ha chiesto nella feudale Commissione di essere rilevato dalla prestazione di annui ducati 210, che dall'ex-baronessa Cafarelli di Roma si esigono sotto il titolo di terze baronali, e che se gli paghi l'indebito esatto.

L'ex-baronessa all'opposto sostiene, che debba continuare in tale esazione, poichè a' 3 ottobre dell'anno 1754 fu stipulata convenzione munita di decreto di *expedit* della Regia Camera, e di Regio Assenso tra Damaso de Paolis, Pietro Mascione, ed Antonio Acitelli deputati eletti in pubblico parlamento, e l'ex-barone Alessandro Cafarelli.

Considerando che la prestazione di ducati duecento dieci portata nella convenzione del dì 3 ottobre dell'anno 1754, *fol. 9*, nelle cause che la producono è evidentemente personale: com-  
pro-

prova quindi nella sanzione abolitiva della legge.

Considerando ch'essa non può contenersi come l'equivalente de' crediti strumentarj rinunciati dal barone nella stessa convenzione, sia perchè una parte di essi nella somma di ducati 1300 non riguardava in alcun modo l'interesse del Comune: sia perchè l'altra nella quantità di ducati 1500 non risulta essere stata versata a vantaggio dell'Università.

Considerando in fine che le quantità istesse suscettibili di giustificazione si trovano abbondantemente compensate dall'eccesso della prestazione, che l'Università ha soggiaciuto dal dì della convenzione fino all'epoca della legge abolitiva de' feudi.

La Commissione dichiara per effetto della legge soppressa in favore del Comune la prestazione annua di ducati 210, compensati i crediti strumentarj  
1809. N. 6.                    l                    men-

( 162 )

menzionati nella convenzione, ed assoluto il barone dall' azione dell' indebito esatto. Benvero salvo al medesimo il diritto di proseguire la sua istanza del compenso presso la Commissione dei Titoli.

Per le spese si assolvono le parti vicendevolmente.

*Num. 11.*

*A dì 10 Giugno 1809.*

Fra 'l Comune di Letto Manuppelli in provincia di Abruzzo citeriore, patrocinato dal signor Francesco Longo;

E gli ex feudatarj signori Tommaso, e Tommaso Antonio Dario, patrocinati dal signor Niccola Peri ;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

To-

Vista la Ministeriale di S. E. il Ministro dell'Interno de' 28 del cadente dicembre, colla quale ci ha partecipato la Sovrana risoluzione di accantonarsi a beneficio de' Comuni esercenti gli usi civici sulle Portate la dodicesima parte del fondo senza veruna deduzione de' diritti fiscali.

Visto l'articolo 2.º della nostra ordinanza de' 6 dello scorso settembre, emanata pel Comune di Ascoli, colla quale ci riserbammo di pronunciare sull'accantonamento da farsi sulla portata del Palazzo dopo la detta determinazione generale.

Avemo pronunziato, ed ordinato.

1. Della portata di Palazzo appartenente al marchese Rinuccini ne saranno fatte dodici parti eguali, delle quali una ne sarà accantonata a beneficio del Comune di Ascoli in compenso degli usi civici che quei cittadini vi esercitano, nel luogo più vicino all'abitato.

2. In questa divisione non sarà compresa la mezzana, sulla quale non hanno luogo gli usi civici.

3. La parte da accantonarsi al Comune sarà divisa tra i cittadini a' termini del Real Decreto de' 3 dicembre 1808.

4. Il signor Intendente della provincia ne farà eseguire la divisione, e suddivisione.

Fatta in Compobasso a' 31 dicembre 1811 — firmato — Biase Zurlo — Per copia conforme — firmato — Biase Zurlo.

**ASSERGIO** (Comune della Provincia di 2.º Abruzzo Citeriore).

*21 ottobre 1811 (Da Chieti)*

Il Cavaliere Giuseppe de' Thomasis relatore al Consiglio di Stato e Commissario del Re per la divisione de' demanj.

\*

Per esecuzione del giudicato della Commissione feudale del dì 10 giugno 1809 tra l' Comune di Assergio in provincia di Aquila da una parte , e l' ex baronessa signora Costanza Cafarelli Romana dall' altra.

Visto il suddetto giudicato della Commissione feudale, col quale dichiara soppressa in favore di detto Comune di Assergio l' annuale prestazione di duc. 210 colla compensazione de' crediti strumentarj mentovati nella convenzione del 1754 , ed assoluto il barone dall' azione dell' indebito esatto , riserbando al medesimo barone il diritto di proseguire la sua istanza del compenso nella Commissione de' titoli.

Vista l' esecuzione data al suddetto giudicato dal signor Intendente di Aquila per mezzo della comunicazione fattane alle parti coll' ordine di conformarvisi ; ed avendo altronde questa Commissione verificato di essersi le medesime uniformate.

Dichiara.

Che il giudicato suddetto della Commissione è stato regolarmente eseguito. Gli atti si trasmettano originalmente all' Intendenza provinciale , e la presente si trascriva ne' registri del Ministero dell' Interno.

Fatto in Chieti oggi 21 ottobre 1844 — firmato — G. de Thomasis.

La presente colla omissione prescritta dal Real Decreto del dì 20 dicembre 1815 , si rilascia a richiesta del signor Intendente di questa provincia. Aquila 22 febbrajo 1859 — Per copia conforme — L' Archivario provinciale— Raffaele Visca — Visto — Il Segretario generale dell' Intendenza — firmato — Pietro Cornacchio.

*A di 7 Agosto 1809.*

Tra 'l Comune di Pescomaggiore nella  
seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore;  
E l' ex-barone ;  
Sul rapporto del Cancelliere ;  
Inteso il Regio Procuratore gene-  
rale.

L' Università ha dedotto di essere  
esonerata da ciò che l' ex-barone esige  
sotto il titolo di terze baronali, e per  
bagliva.

La Commissione, sulla considerazio-  
ne di essere state le prestazioni a tito-  
lo di terze baronali abolite dalla legge  
de' 2 Agosto, e dalla dichiarazione del  
Gran Giudice Ministro della Giustizia  
del dì 12 Aprile, ha deciso, e dichia-  
ra che si astenga da qualunque esazio-  
ne a questo titolo. Si astenga parimen-  
te di esigere qualunque somma sotto  
il

il nome di bagliva, essendo stata questa abolita dalla legge de' 20 Maggio 1808, e dalla dichiarazione del Gran Giudice Ministro della Giustizia degli 11 Aprile di quest'anno; benvero adisca la Commissione de' Titoli pel compenso, se crede competergli.

*Num. 23.*

*A dì 7 Agosto 1809.*

Tra l'Ordine delle due Sicilie succeduto ne' diritti della Commenda di S. Primiano di Larino;

E' l' Comune di Acquaviva Collecroce in Provincia di Molise;

Sul rapporto del Cancelliere;

Il Regio Procuratore generale inteso.

L'Ordine delle due Sicilie ha dimandato di esser mantenuto nel' quasi possesso de' diritti di decima sulle vittovaglie che si seminano, e sul vino mosto, del  
car-